

ALLEGATO 23

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.

Onere per la copertura delle minori entrate connesse alla riduzione
dei monti retributivi imponibili e ad altre agevolazioni

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1999		CONSUNTIVO 1999
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
Onere per la copertura del minor gettito contributivo derivante alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti per la cessazione dell'obbligo del contributo per le integrazioni salariali ordinarie delle imprese esercenti pubblici servizi di trasporto - Art. 4 della legge n.270/1988.....	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
Onere per la copertura assicurativa conseguente alla esclusione dall'imponibile contributivo degli emolumenti per carichi di famiglia - Art. 3, legge n. 876/1986.....	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla riduzione della retribuzione imponibile ai fini contributivi - Art. 1, comma 2, del D.L. n.338/1989, convertito nella legge n. 389/1989.....	360.000.000.000	360.000.000.000	360.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla agevolazione contributiva correlata alla produttività - art.2 del D.L. 67/1997 convertito nella legge n.135/1997.....	364.000.000.000	364.000.000.000	364.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla riduzione di entrate contributive di cui all'art.3, commi 1 e 2, del D.L.n.318/1996 convertito nella legge n. 402/1996.....	86.000.000.000	86.000.000.000	86.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla riduzione di entrate contributive di cui all'art.27, comma 4, del D.L.n.669/1996 convertito nella legge n.30/1997.....	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla riduzione della retribuzione imponibile prevista dai contratti di riallineamento - art.23 della legge n.196/1997.....	-	10.000.000.000	10.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla agevolazione contributiva alle imprese del settore dell'edilizia e del settore lapideo - Art.2, della legge n.52/1998.....	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000
a riportare.....	973.000.000.000	983.000.000.000	983.000.000.000

segue ALLEGATO 23

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.

Onere per la copertura delle minori entrate connesse alla riduzione
dei monti retributivi imponibili e ad altre agevolazioni

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1999		CONSUNTIVO 1999
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
riporto.....	973.000.000.000	983.000.000.000	983.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivanti dalla riduzione contributiva a favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto - art. 1, comma 2, del D.L. n. 451/1998 convertito nella legge n. 40/1999.....	-	170.000.000.000	170.000.000.000
TOTALE ALLEGATO 23.....	973.000.000.000	1.153.000.000.000	1.153.000.000.000

ALLEGATO 24

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'IN.P.S.
Oneri per altre coperture

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1999		CONSUNTIVO 1999
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
Onere per il trasferimento dei contributi relativi a periodi di lavoro prestato alle dipendenze delle FF.AA e UNRRA.....	-	-	5.676
Onere per la copertura assicurativa nel F.L.D. a favore dei perseguitati politici e razziali - art.5 della legge n.96/1955.....	-	-	67.249
Onere per la copertura nel F.P.L.D.delle posizioni assicurative dell'INAS LIBICO - art.1 della legge n.181/1983.....	-	-	179.146.544
Onere per il trasferimento alla Gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'eccedenza annua del contributo dello Stato a copertura degli assegni familiari ai CD CM - art.28, comma 2, legge n. 88/1989.....	56.577.000.000	56.425.000.000	58.045.435.252
Onere per la copertura dell'anzianità assicurativa riconosciuta nel F.L.D.dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile - art. 22, legge n. 658/1967.....	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000
Onere per la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani nelle regioni a statuto speciale - art. 22, legge n.845 del 1978.....	2.556.000.000	2.205.000.000	2.437.000.000
Onere per la ricostituzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro prestati in Libia ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 103/1991 convertito nella legge n. 166/1991.....	5.000.000.000	8.000.000.000	9.266.192.261
Rimborso alla Gestione prestazione temporanee ai lavoratori dipendenti dell'indennità ordinaria di disoccupazione - quota parte ai sensi dell'art.3, comma 1, D.L.n.299/1994 convertito nella legge 451/1994.....	29.123.000.000	27.974.000.000	37.425.864.651
Onere derivante dalla prosecuzione volontaria per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento dei lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili - art.2, comma 1, del D.L. del 21 maggio 1998.....	16.300.000.000	20.000.000.000	20.802.485.991
Onere per il finanziamento dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi - art. 26 della legge n. 67/1988.....	-	4.029.445.000	4.029.445.250
Onere per la copertura assicurativa delle giornate attribuite ai lavoratori agricoli a tempo determinato ai sensi dell'art. 21, comma 6, della legge n. 223/1991.....	-	577.528.000.000	577.528.000.000
a riportare.....	111.606.000.000	698.211.445.000	711.763.642.874

segue ALLEGATO 24

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.
Oneri per altre coperture

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1999		CONSUNTIVO
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1999
riporto.....	111.606.000.000	698.211.445.000	711.763.642.874
Oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia - art.77 della legge n. 448/1998.....	-	35.000.000.000	35.000.000.000
Onere per la copertura dei compensi ai componenti del Comitato amministratore della gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.335/1995 - Art. 58, comma 6, della legge n. 144/1999.....	-	50.000.000	-
TOTALE ALLEGATO 24.....	111.606.000.000	733.261.445.000	746.763.642.874

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1999		CONSUNTIVO 1999			
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	TRATTAMENTI PENSIONISTICI	MANTENIMENTO DEL SALARIO	TRATTAMENTI DI FAMIGLIA	TOTALE
Eliminazione dei residui attivi per accertata irrecuperabilità:						
- Verso aziende per il contributo a copertura degli oneri per pensionamenti anticipati:						
- art.27 della legge n.223/1991.....	-	-	8.516.544			8.516.544
- art.29 della legge n.223/1991.....	-	-	9.937.086.206			9.937.086.206
- art.1 della legge n.406/1992.....	-	-	31.946.098			31.946.098
- art.9ter della legge n.236/1993.....	-	-	487.689.697			487.689.697
- art.10 della legge n.451/1994.....	-	-	4.642.802.587			4.642.802.587
- art.4 della legge n.11/1996.....	-	-	9.618.869			9.618.869
- Verso aziende per i contributi a copertura delle prestazioni riscossi tramite:						
- la procedura di riscossione tramite D.M.....	-	-		12.257.331.000		12.257.331.000
- la procedura di riscossione diretta del contributo dovuto per il finanziamento dell'indennità di mobilità						
- art 5, comma 4, della legge n.223/1991.....	-	-		5.985.449		5.985.449
- Per prestazioni da recuperare.....	-	-	92.539.089.921	737.602.717	30.957.459	93.307.650.097
TOTALE ALLEGATO 25.....	-	-	107.656.749.922	13.000.919.166	30.957.459	120.688.626.547

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Di seguito si segnalano, in ordine di data, le norme di più recente emanazione ed alcune di epoca più remota, riportate nella relazione, che hanno interessato, nel corso del 1999, la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, unitamente all'altra normativa preesistente.

D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 convertito nella legge 18 marzo 1997, n. 81

Ha previsto, all'art. 1, comma 50, la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, nella misura del 40 per cento, a decorrere dal 2°, 3° e 4° trimestre del 1997 e per gli anni 1998 e 1999, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende agricole ubicate nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna (all. 9E).

D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135

Ha introdotto un particolare regime di parziale decontribuzione delle erogazioni legate alla produttività e qualità previste dai contratti collettivi di secondo livello con l'esclusione dalla retribuzione imponibile di un importo annuo complessivo delle suddette erogazioni entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita dai lavoratori nell'anno solare di riferimento prevedendo un apporto dello Stato a fronte della perdita della contribuzione in parola (all. 9F).

Legge 24 giugno 1997, n. 196

La legge avente per oggetto «Norme in materia di promozione dell'occupazione» ha previsto tra l'altro:

all'art.15 l'estensione delle norme sui contratti di formazione agli enti pubblici di ricerca e l'ulteriore proroga dei benefici in caso di assunzione a tempo indeterminato nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 (all. 9E)

all'art.16 l'estensione del campo di applicazione a tutti i settori di attività dei contratti di apprendistato, nonché l'elevazione del limite di età per i lavoratori (all.9E)

all'art.26 un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro per l'utilizzo di 100.000 giovani inoccupati da attuare, nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonché nelle province di Massa Carrara, Frosinone, Roma, Latina e Viterbo (all. 9B).

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria 1998)

Tra le norme che hanno prodotto i loro effetti sul 1999 si segnalano le seguenti:

- l'art. 4, comma 21, che ha disposto per i nuovi assunti nei periodi 1.12.1997 - 31.12.1999 lo sgravio annuale totale di cui all'art.14 della legge n. 183/1976. Il

beneficio compete per i lavoratori assunti successivamente al 30 novembre 1997 e 30 novembre 1998, ad incremento, rispettivamente, delle unità effettivamente occupate alle stesse date e per le attività esclusivamente esercitate nei territori indicati al comma 17, con l'aggiunta di quelli dell'Abruzzo e Molise. Non rientrano nel beneficio di tale sgravio le aziende appartenenti ai settori delle costruzioni navali, CECA, fibre sintetiche e automobilistiche. Detto sgravio è stato sostituito, per le assunzioni effettuate dall'1.1.1999, ove ne ricorrano le condizioni, da quello triennale previsto dall'art. 3, comma 5, della citata legge 448/1998 di cui si dirà di seguito (all. 9E).

Legge 27 dicembre 1997, n.450 (legge finanziaria 1998)

Ha previsto:

- all'art. 3, comma 2, la modifica dei limiti di reddito ai fini della corresponsione dell'assegno al nucleo familiare per i nuclei con figli, con particolare riferimento a quelli monoparentali, a quelli con soggetti portatori di handicap e a quelli in cui sia presente più di un figlio e lo stanziamento per il 1999 di 618 miliardi di cui 526 a favore dell'Istituto (all. 9C).

D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito nella legge 27 febbraio 1998, n.30

Ha previsto

- all'art. 6, comma 1, ai fini della salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dovuti per i marittimi italiani e comunitari componenti gli equipaggi delle navi iscritte nel Registro Internazionale. La norma, infatti, si armonizza con la disposizione di cui all'art.13, paragrafo 2, lettera "c", del Regolamento CEE n.1408/71, che assoggetta il marittimo comunitario al regime di sicurezza sociale dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera. Il beneficio dello sgravio degli oneri sociali e i benefici fiscali di cui agli artt.4 e 6, comma 2, della legge n.30/98, sommati a tutti gli altri aiuti di legge alla gestione delle aziende, non possono complessivamente superare nell'anno solare, per ciascuna nave, il massimale di 814.000 ECU, fissato dall'art.1 del DL 18.10.1990, n.296, convertito in legge 17.12.1990, n.383.
- all'art.6-bis ha esteso alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea i benefici dell'art.6 sopra menzionati. Lo sgravio è riferito esclusivamente al "...personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione..", cioè al personale italiano e al personale appartenente ai Paesi dell'Unione Europea.

L'onere è posto a carico del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori portuali in liquidazione (all. 11C).

D.L.vo 31 marzo 1998, n.112

L'art. 130 ha previsto il trasferimento della funzione di erogazione delle prestazioni (pensioni, assegni ed indennità) a favore degli invalidi civili ad un apposito Fondo di gestione istituito presso l'Istituto. La copertura di tali oneri, data la natura assistenziale delle prestazioni, è assicurata dallo Stato (all. 9A) con il trasferimento a favore della Gestione di cui sopra è cenno, per pari importo.

Legge 30 marzo 1998 n. 61

L'art.13, comma 6-ter ha previsto, a favore delle imprese del settore del turismo operanti nelle regioni Marche e Umbria, in conseguenza della crisi sismica, lo sgravio dei contributi previdenziali dovuti, per i lavoratori ivi occupati, dai datori di lavoro alle gestioni INPS dal/1/10/1997 fino al 31/3/1998.

Ai sensi dell'art. 6-ter della legge n. 61/1998, destinatari dello sgravio contributivo sono le imprese alberghiere, le aziende termali ed i pubblici esercizi operanti nelle regioni Marche ed Umbria che abbiano subito una riduzione del volume di affari di almeno il 30% rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano destinatarie dei provvedimenti di sospensione dei contributi;

Il regime dello sgravio attiene, per il periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 marzo 1998, ai contributi previdenziali dovuti alle gestioni dell'Istituto dai datori di lavoro di cui sopra, relativamente ai lavoratori occupati nelle regioni Marche ed Umbria.

Lo sgravio in questione é compatibile con le riduzioni per fiscalizzazione e compete nei limiti della contribuzione dovuta a carico del datore di lavoro (con esclusione delle aliquote Asili nido, Gescal, Enaoli, per disoccupazione devoluta al fondo di rotazione)

L'onere è posto a carico delle rispettive Regioni (all. 10)

D.l. del 21 maggio 1998

Emanato per recare misure dirette a favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori rientranti nell'ipotesi prevista dall'art.12 del D. L.vo n.468/1997 ha stabilito:

- all'art.1, che i destinatari della speciale disciplina, prevista dall'art.12 del D.L.vo n.468/1997, vengano individuati nei lavoratori che hanno conseguito una permanenza nei lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1997 ed in quelli che, già impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili entro la data del 31 dicembre 1997, raggiungano nel corso dell'anno 1998 una permanenza nell'attività di almeno 12 mesi mediante il completamento dei progetti medesimi (termine modificato dall'Art. 45, comma 6, legge n.144/1999: sino al 31.12.1999)
- all'art.2, comma 1, la concessione ai lavoratori di cui sopra, cui manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia, dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria per il periodo

mancante con il 50 per cento dell'onere a carico dello Stato (all. 9F).

- all'art.2, comma 2: la concessione agli stessi della pensione anticipata commisurata alla effettiva anzianità contributiva dimostrabile al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, di cui sopra, da ricalcolare successivamente con l'aumento dei contributi derivanti dalla predetta prosecuzione volontaria.
Per poter accedere al prepensionamento gli assicurati debbono avere, in alternativa uno dei seguenti requisiti:
 - un'età anagrafica di cinque anni inferiore a quella prevista per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e non meno di 521 contributi settimanali;
 - a prescindere dall'età, un'anzianità contributiva di almeno 1561 settimane, utili per il diritto alla pensione di anzianità. (all. 9A).
- all'art. 3, comma 4, che i lavoratori impiegati in lavori socialmente utili che abbiano rinunciato nel corso del 1998 ai progetti medesimi, hanno diritto a un contributo pari al 100 per cento dell'assegno che sarebbe loro spettato sino al completamento dell'attività progettuale. A decorrere dal 1999 la misura di detto contributo sarà ridotta al 50 per cento dell'assegno. (all. 9B).
- all'art. 4, comma 1, che ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che assumono a tempo pieno e indeterminato i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, spetta un incentivo pari a 18 milioni pro capite, cumulabile con altri incentivi all'assunzione nei limiti della normativa comunitaria. Tale incentivo viene erogato in tre rate annuali posticipate, anche mediante conguaglio sui versamenti contributivi. Lo stesso beneficio spetta altresì ai lavoratori già impiegati in L.S.U. che dimostrino di aver avviato forme di auto impiego o microimprenditorialità (all.9E).

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegata alla finanziaria 1999)

«Misure per la stabilizzazione della spesa pubblica»

Tra le norme delle quali si sono recepiti gli effetti nel presente bilancio, si segnalano le seguenti:

❖ l'art.3.

- comma 1, che ha previsto, in materia di riduzione delle aliquote contributive, la soppressione, con effetto dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.1.1999 (Modificazioni, per l'anno 1999, delle aliquote per le accise sugli olii minerali e delle aliquote sull'imposta dei consumi di carbone, coke di petrolio e olimulsioni), le aliquote contributive per asili nido, ex Enaoli e TBC. La soppressione opera in via generale dal mese di gennaio 1999 (periodo di paga in corso al 16 gennaio 1999) e dal 1° gennaio 2000, per effetto di quanto disposto dal successivo comma 3 del medesimo articolo, nei confronti dei settori per i quali altre aliquote per le prestazioni temporanee) risultano inferiori a quelle a carico del settore industria.
- comma 4, che ha rimodulato il contributo capitario, già previsto dal comma 17 dell'art. 4 della Legge n. 449/97, in linea con gli indirizzi dell'Unione

Europea, basato sul sostegno ai lavoratori con più basso reddito ed in settori meno sensibili alla concorrenza. Tale norma ha modificato l'art. 4, commi 17 e 18 della Legge n. 449/97, stabilendo al comma 4, lettera a) un periodo più ampio per lo sgravio capitaro rispetto a quanto già previsto dalla norma precedente ed, alla lettera b), la rimodulazione dell'importo relativo a tale contributo previsto dallo stesso articolo 4, comma 18. Infatti, la data del 31 dicembre 1999, fissata dal comma 17 come termine ultimo per la fruizione dello sgravio capitaro, è stata prorogata al 31 dicembre 2001, mentre la somma di lire 1.050.000, fissata per l'anno 1999 come importo globale del contributo stesso, è stata elevata a lire 1.400.000. Inoltre, tenuto conto del periodo più lungo per usufruire di tale agevolazione contributiva, l'importo del contributo capitaro per gli anni 2000 e 2001 è stato fissato rispettivamente in lire 1.150.000 e lire 1.050.000. Per maggior chiarezza si riportano qui di seguito le innovazioni introdotte dalla legge suindicata che riguardano la rimodulazione dello sgravio per il periodo 1.12.1997 - 31.12.2001.

REGIME PRECEDENTE LEGGE N. 449/97		REGIME ATTUALE LEGGE N. 448/98	
Art. 4 c. 17	Art. 4 c. 18	Art. 3 c. 4a- Art. 3 c. 4b	
1.12.97-1.12.98	L. 1.600.000 (826,331 euro)	Rimane invariato	
Anno 1999	L. 1.050.000 (542,279 euro)	Anno 1999	L. 1.400.000 (723,039 euro)
		Anno 2000	L. 1.150.000 (593,935 euro)
		Anno 2001	L. 1.050.000 (542,279 euro)

- comma 5, che ha previsto, per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001, ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31.12.1998, lo sgravio totale triennale per i datori di lavoro privati e per gli Enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e, nelle regioni Abruzzo e Molise. Constatato che il suddetto regime di aiuto di Stato è conforme alla politica comunitaria in materia di occupazione, la Commissione Europea, con provvedimento del 10.8.1999, n. SG (99) D/6511, ha ritenuto ammissibili tali aiuti, subordinando l'operatività degli stessi al rispetto di vincoli e condizioni fissati dalla Comunità stessa tra i quali il limite quantitativo (100.000 ECU) per azienda dei benefici fruibili nel triennio (de minimis). Il nuovo sgravio triennale trova applicazione anche nei confronti di imprese appartenenti a settori produttivi in precedenza esclusi dal beneficio quali: commercio, pubblici esercizi, terziario, credito, assicurazione, agricoltura, ecc.. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti, purché iscritti nelle liste di collocamento come disoccupati o inoccupati o di mobilità nei territori destinatari dell'agevolazione di cui trattasi oppure fruiscono di cassa

integrazione guadagni da almeno 24 mesi, senza interruzione, nei territori stessi. In base a quanto disposto dall'art. 4, comma 3 della medesima L. n. 448/98, lo sgravio triennale si applica, nei limiti della regola del "de minimis", anche alle aziende industriali ed artigiane ubicate nel territorio di Venezia insulare, isole della laguna e centro storico di Chioggia, limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999 (all. 9E).

- **comma 9, che ha previsto in favore dei soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli ed esercenti attività commerciali nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, il diritto, per i tre anni successivi all'iscrizione, ad uno sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente per le predette gestioni. Destinatari dell'agevolazione sono, quindi, tutti i soggetti che si iscrivono per la prima volta, in qualità di titolari o di coadiuvanti e collaboratori, alla gestione degli artigiani o degli esercenti attività commerciali, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000 sempre che, all'atto della domanda di iscrizione, abbiano un'età inferiore a 32 anni. L'oggetto dell'agevolazione è costituito dallo sgravio del 50% di tutti i contributi dovuti alle Gestioni (contributo I.V.S. dovuto sul minimale di reddito imponibile e sulla quota di reddito eccedente detto minimale e contributo per la tutela della maternità). L'esonero si applica in riferimento ai contributi dovuti per 36 mesi dalla data di inizio dell'imposizione contributiva che, comunque non potrà essere antecedente all'1.1.1999 (all. 9E)**
- **comma 14, che - nel confermare le prestazioni per la tubercolosi, (indennità giornaliera e connessi assegni al nucleo familiare, indennità post sanatoriale, assegni straordinari natalizi e assegni di cura e sostentamento) come conseguenza della soppressione dei contributi disposta dall'art.3, ai commi 1 e 3, - ha posto a carico dello Stato gli oneri da esse derivanti (all. 9D).**
- ❖ **l'art. 34, comma 5, che stabilisce che i lavoratori, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni con decorrenza successiva al 31.12.1998, non hanno titolo alla concessione del trattamento di disoccupazione ordinaria agricola e non agricola sia con requisiti normali che con requisiti ridotti;**
- ❖ **l'art. 35, commi 1 e 2, che prevede il ripianamento di tutti gli oneri assistenziali di cui all'art. 37 della legge n. 88/1989, non coperti nel periodo dal 1989 al 1997, mediante trasformazione delle anticipazioni di Tesoreria, concesse dallo Stato all'INPS, in trasferimenti definitivi per il finanziamento di dette prestazioni, da definirsi con apposita Conferenza dei Servizi, tenutasi nei giorni 13/14 gennaio 1999. L'importo del ripianamento è stato definito in lire 160.821 mld ed ha riguardato:**
 - **per lire 68.313 mld. il disavanzo patrimoniale al 31.12.1997 della GIAS;**
 - **per lire 60.895 mld gli oneri non coperti relativi alle pensioni dei cd-cm ante 1989;**
 - **per lire 31.613 mld. altri oneri assistenziali non coperti con appositi trasferimenti dal bilancio dello Stato.**

La conclusione dell'operazione è stata disciplinata dal decreto del Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 3 novembre 1999 con il quale sono state dettate le istruzioni per la sistemazione contabile del debito dell'INPS verso la Tesoreria centrale dello Stato..

- ❖ l'art. 37 che proroga al 31.12.2000 il termine, previsto dall'art. 52 della legge 449/1997, per l'effettuazione di accertamenti di verifica sanitaria nei confronti dei titolari di pensioni di invalidità civile, ciechi e sordomuti. In caso di insussistenza dei requisiti previsti il Ministero del Tesoro provvederà alla sospensione e successivamente alla revoca dei trattamenti economici in godimento (all. 9A);
- ❖ l'art. 62, comma 1, che proroga al 31.12.2000 il termine stabilito dall'art. 4, comma 31 della legge 608/1996, per l'iscrizione alle liste di mobilità dei lavoratori dipendenti o già dipendenti prima del 31.10.1998 dalle discariche autorizzate, con conseguente fruizione della indennità di mobilità (all. 9 B);
- ❖ l'art. 67, comma 1 che quantifica in L. 100.000 mensili l'aumento concesso, a decorrere dall'1.1.1999, ai cittadini ultrasessantacinquenni nullatenenti: titolari di pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge n. 153/1969, titolari dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6 della legge 335/1995. Pertanto la pensione sociale dall'1.1.1999, considerato anche la maggiorazione sociale ove spettante, è pari a L. 629.800, mentre l'importo dell'assegno sociale, alla stessa data, è pari a L. 616.350. (all. 9A); l'art. 67, ha previsto l'aumento anche in favore degli invalidi civili e dei sordomuti titolari di pensione sociale o di assegno sociale sostitutivi dell'invalidità civile, stabilendo al comma 2, che, ai fini dell'aumento e, limitatamente alla somma da corrispondere a tale titolo, si deve tener conto dei criteri economici e dei limiti reddituali adottati per l'accesso e per il calcolo della pensione sociale e dell'assegno sociale nei confronti della generalità dei soggetti.
- ❖ l'art. 77 che estende alle pensioni con anzianità pari o superiore a 40 anni la disciplina vigente in materia di cumulo con redditi da lavoro dipendente previste per le pensioni di vecchiaia (all. 9A).
- ❖ l'art. 81,
 - comma 2, ha prorogato fino al 31 dicembre 2000 l'estensione della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità, ovvero nel caso di cessazione di attività senza attivazione della relativa procedura. Il citato provvedimento che, nei confronti dei soggetti destinatari non da titolo al relativo trattamento, determina la proroga, per i datori di lavoro, dei benefici per le assunzioni effettuate in base alla norma medesima (all.9E)
 - comma 3, che prevede alcuni interventi a sostegno del reddito, e precisamente:
 - la proroga di ulteriori sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'art. del D.L. n. 248/1998 i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge n. 409/98, nella misura ridotta del 15.2%
 - la proroga al 31.12.1999 dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità a favore delle imprese esercenti attività commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici,

- nonché delle imprese di spedizione e trasporto con più di cinquanta addetti. Per lo stesso periodo dette imprese sono assoggettate all'obbligo del pagamento dei relativi contributi;
- lo stanziamento della la somma di lire 30 mld per l'erogazione dell'indennità di mobilità, dovuta per l'anno 1997, ai dipendenti delle imprese commerciali delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici.(all.9B)
- comma 5, la prosecuzione, per un periodo massimo di sei mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 3 bis, della legge n. 52/1998, relativo ad imprese soggette a procedura concorsuale ovvero che abbiano cessato l'attività o abbiano effettuato dismissioni anche parziali;
- comma 6, per una durata massima di 12 mesi, e comunque non oltre il 31.12.199, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 500 lavoratori dipendenti da imprese interessate ai contratti d'area di cui all'art.2, comma 203, lett. F), della legge 662/1996, stipulati entro il 31.3.1998, connessi a programmi di reindustrializzazione;
- comma 7, la proroga per ulteriori dodici mesi dell'indennità di mobilità in favore:
- dei lavoratori licenziati da aziende per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui alla L.219/1981;
 - dei lavoratori licenziati da aziende della Valbasento interessate da accordi di programma.
- comma .8, che ha coinvolto, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'Istituto nelle operazioni legate al conguaglio e/o al rimborso delle indennità relative ai P.I.P. (Piani di inserimento professionale regionali ed interregionali ex art.15 della legge n.451/94 e successive modificazioni).In base al citato disposto normativo, i soggetti utilizzatori, dal 1 gennaio 1999, sono tenuti a corrispondere l'indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza degli Uffici del Lavoro. Le somme anticipate sono conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'Istituto relativi ai lavoratori dipendenti.

Legge 23 dicembre 1998, n. 449 (Legge finanziaria 1999)

Ha previsto

all'art. 4, comma 1, che l'adeguamento dei trasferimenti per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 37 lett. c) della legge 88/1989 e ai sensi dell'art. 59, comma 34 della legge 449/1997, è rispettivamente di lire 417 mld. ed i lire 150 mld. e, di conseguenza, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati in lire 24.891 mld. e in 6.150 mld.. Il trasferimento di lire 24.891 mld., al netto delle somme attribuite all'ENPALS (87 mld.), alla Gestione speciale minatori (4 mld.), alla gestione CD-CM (2.294 mld), nonché del 50% degli importi assegnati alla gestione degli artigiani e degli esercenti le attività commerciali dalla legge 663/1996 (rispettivamente perequati in 664 e 642 mld) risulta pari a 21.200 mld. ed è stato ripartito tra le gestioni interessate con

conferenza dei servizi ex lege 241/1990 del 10 settembre 1999 seguendo i criteri previsti dall'art. 3, comma 2, della legge 335/1995. (all. 9A).

D.L. 28 dicembre 1998, n. 451 convertito nella legge 26 febbraio 1999, n.40

L'articolo 1, comma 1, ha previsto, che in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo n. 414/1996, attuativo della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71 della L. n. 549/1995 in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per l'anno 1999, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive siano ridotte mediante allineamento a quelle medie dell'industria, nel limite di spesa di 300 miliardi di lire.

In attuazione della succitata disposizione, il Ministro del Tesoro, in data 4 agosto 1999, visto il monte retributivo dell'anno 1998, come risulta dall'evidenza contabile in seno al fondo lavoratori dipendenti, ha decretato che, limitatamente all'anno 1999, le aliquote contributive di finanziamento a carico delle aziende di cui trattasi relative all'assegno al nucleo familiare, ai trattamenti di maternità, all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono ridotte rispettivamente di : 3,72; 0,57; 0,14; 1,37 punti percentuali(complessivi 5,8 punti).

Legge 17 maggio 1999, n. 144 (delega al Governo per il riordino degli incentivi sul lavoro)

Le nuove disposizioni apportate sono le seguenti:

❖ L'art.45,

- comma 1, contiene una delega al Governo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e nel rispetto degli indirizzi dell'Unione Europea e delle competenze delle Regioni e agli Enti locali in materia di mercato del lavoro previsti dal D.Lvo n. 469/1997, ad emanare entro il 31.12.1999, uno o più decreti legislativi aventi lo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi all'inserimento nel mondo del lavoro ovvero alla ricollocazione di soggetti rimasti privi d'occupazione.
- comma 6, ha stabilito che, fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, possono essere approvati o prorogati progetti in cui sono utilizzati esclusivamente soggetti che, nel periodo compreso tra l'1.1.1998 e il 31.12.1999, hanno maturato o possano maturare 12 mesi in tale tipo di attività. Lo stesso comma 6, ha poi esteso ai soggetti di cui sopra l'applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 12, comma 5, del Decreto legislativo n. 468/1997 e dal D.l. 21 maggio 1998 per favorire lo svuotamento del bacino degli LSU.